


A.CI

<i>Csm</i>	Roma	13/05/2013
	Protocollo	P.9363/2013

B.CO.

N. 38 / 2013 Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

All. 1

M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. <u>M70</u>	14 MAG. 2013	
UOR	CC	RUO
Funzione <u>16</u>	Macroattività <u>1</u>	Attività <u>1</u>
Fascicolo <u>GEA MAG</u>	Sottofascicolo <u>1000 - CSM</u>	

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 51/VA/2012

Modifica alla Circolare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 succ. mod. ed integrazioni relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari, in tema di incompatibilità fra l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario e l'attività di mediatore professionista di cui al D.Lgs. n. 28/2010.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 8 maggio 2013, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

"

OMISSIS

Il Consiglio,

Vista la circolare consiliare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori



A.C.I.

<i>Csm</i>	Roma	13/05/2013
	Protocollo	P 9363/2013



B.CO.

onorari, e rilevato che l'art. 5 di detta circolare in tema di "Incompatibilità", nel riprodurre i divieti generali dettati dalla normativa primaria aggiunge, al punto 4, che *"Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni"*;

Rilevato che sono pervenute al Consiglio Superiore numerose richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità per i magistrati onorari di svolgere l'attività di mediatore professionista, nelle forme di cui al D.Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni;

Considerato che – non solo per la novità della materia, ma anche per le questioni di principio alla stessa sottese – l'Ufficio Studi e Documentazione ha espresso, in data 3 agosto 2011, un parere le cui conclusioni sono state recepite dal Consiglio Superiore, che nel rispondere a recenti quesiti ha escluso che il giudice onorario di tribunale possa esercitare le funzioni di mediatore professionista, per preservare i requisiti di indipendenza ed imparzialità, che devono caratterizzare il rapporto onorario in tutta la sua durata (cfr. delibere dell'Assemblea plenaria del 18 gennaio 2012);

Rilevato che le suindicate conclusioni in tema di incompatibilità - meno rigorosa rispetto a quella dettata per i giudici di pace - appaiono riferibili anche ai vice procuratori onorari in considerazione del diverso ruolo che l'ordinamento giudiziario riserva a costoro ai sensi dell'art. 71 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 secondo cui *"Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori onorari per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge"*;

Ritenuto che – come si evince dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha modificato il testo dell'art. 42 *quater* del R.D. n. 12/1941, applicabile anche ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 71 dello stesso R.D. n. 12/1941 – la *ratio* dell'opzione normativa costituisce il risultato di un ponderato bilanciamento tra l'interesse di garantire l'indipendenza ed imparzialità della funzione giurisdizionale che i magistrati onorari sono chiamati a svolgere, e l'esigenza di non comprimere oltre misura i serbatoi di reclutamento dei magistrati onorari.

Richiamando, in questa sede, gli aspetti della normativa di carattere generale introdotta con il D.Lgs. n. 28/2010 che appaiono rilevanti per aggiornare, in maniera organica, la disciplina di dettaglio, e rilevato in proposito che: l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stata configurata con possibile finalità deflattiva rispetto a larga parte del contenzioso civile; la modalità di accesso alla mediazione avviene tramite "organismi di mediazione" non individuati secondo criteri di competenza territoriale e per materia; enti pubblici o privati sono abilitati a costituire gli organismi presso i quali può svolgersi il procedimento di mediazione, che devono essere iscritti in apposito registro tenuto e vigilato dal Ministero della Giustizia; i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale ed analoga facoltà è prevista per i Consigli degli Ordini Professionali nonché per gli organismi istituiti presso le C.C.I.A.A.; tra gli obblighi facenti capo al mediatore rientra quello di sottoscrivere per ciascun affare una dichiarazione di imparzialità;

Ritenuto – anche alla luce dei principi richiamati nelle delibere del 18 gennaio 2012 che ha escluso che il magistrato onorario possa esercitare le funzioni di mediatore professionista – che l'attività di mediazione in forma "accentrata" appare inconciliabile con l'indipendenza e l'immagine di imparzialità dell'esercizio delle funzioni onorarie;

Ritenuto, sotto tale profilo, che se il carattere meno rigoroso dei divieti correlati allo *status* del vice procuratore onorario impedisce di ricondurre tale situazione ad un'ipotesi di incompatibilità in senso stretto, non può non riconoscersi l'inopportunità dello svolgimento delle funzioni di mediatore da parte del magistrato onorario quanto meno rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi davanti all'ufficio nel quale il magistrato svolge le sue funzioni, nell'ottica della vigente

<i>Csm</i>	Roma	13/05/2013
	Protocollo	P.9363/2013

B.CO.

A. C. disciplina tesa ad evitare “i rischi di commistione e confusione dei ruoli connessi all’esercizio contemporaneo dell’attività professionale e di quella giurisdizionale”;

Rilevato che ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), della circolare P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni, fra i requisiti previsti per la nomina dei vice procuratori onorari è richiesta “l’inesistenza di fatti o circostanze che, tenuto conto dell’attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia” nonché “l’idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza” (lettera d)), e che tra le cause di decadenza dalle funzioni onorarie l’art. 12, comma 2, lettera c), della circolare contempla espressamente, oltre al sopravvenire di una causa di incompatibilità, il venir meno di uno dei requisiti necessari per la nomina;

Ritenuto, dunque, che pur all’infuori di una specifica ipotesi di incompatibilità lo svolgimento dell’attività di mediazione da parte di un vice procuratore onorario esplica sicura incidenza sul possesso - ovvero sul venir meno, nel corso del rapporto - dei requisiti di indipendenza ed imparzialità richiesti a tutela del prestigio e del corretto esercizio delle funzioni onorarie, all’atto dell’instaurazione e per tutta la durata del rapporto onorario;

Ravvisata, in questi termini, la necessità di integrare la circolare P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni, nel senso che lo svolgimento dell’attività di mediazione nelle forme di cui al D.Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni, rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nell’ambito del circondario del Tribunale presso il quale opera il magistrato onorario, incidendo sul possesso dei requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti a presidio delle funzioni onorarie costituisce circostanza ostativa alla nomina e comporta, se insorta successivamente, la decadenza dall’ufficio;

Tanto premesso,

delibera

di adottare le seguenti modifiche alla circolare consiliare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 (così come successivamente modificata dalle circolari prot. P-17795/2007 del 25 luglio 2007, prot. P-6369/2009 del 18 marzo 2009 e prot. P-15634/2011 del 17 giugno 2011), relativa ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari:

1.- All’art. 2, comma 3, al primo capoverso le parole “unitamente ai Mod. N.1 e N.2 reperibili sul sito del C.S.M., (www.csm.it)” sono sostituite dalle seguenti: **“unitamente ai Mod. N.1, N.2 e N.3 reperibili sul sito del C.S.M. (www.csm.it), debitamente compilati e sottoscritti, in originale e in due copie,”**

2.- All’art. 2, comma 3, dopo la lettera “m)”, aggiungere la seguente: **“m-bis) di non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui al D.Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale;”**

3.- All’art. 2, comma 4, dopo la lettera “c)”, aggiungere la seguente: **“e-bis) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare l’attività di mediazione - nelle forme di cui al D.Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni - nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale, e si impegna, altresì, a non assumere il relativo incarico nel corso del rapporto onorario (Mod. N.3);”**

4.- All’art. 7, comma 3, dopo la lettera “b)”, aggiungere la seguente:

<i>Csm</i>	Roma	13/05/2013
	Protocollo	P 9363/2013

B.CO.

A. ~~Ch~~-bis) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare l'attività di mediazione - nelle forme di cui al D.Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni - nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale, e si impegna, altresì, a non assumere il relativo incarico nel corso del rapporto onorario (Mod. C.3, allegato);";

5. - *Allegare alla circolare, dopo il modulo "Mod. C.2", il modulo "Mod. C.3" (All. A).*».

OMISSIS

F.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

F.to IL MAGISTRATO SEGRETARIO
DELLA SEDUTA"

■ Per il SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(*Marco Patarnello*)



Mod. C.3

DICHIARAZIONE 1 sottoscritt

<i>Cognome</i> <small>(per le donne coniugate indicare solo il cognome da nubile)</small>	
<i>Nome</i>	
<i>Comune di nascita</i>	
<i>Prov.</i>	<i>Data nascita</i>
<i>Stato estero di nascita</i>	<i>Codice fiscale</i>
<i>Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di</i>	

SI IMPEGNA

a non esercitare l'attività di mediazione - nelle forme di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni - nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale, e a non assumere il relativo incarico nel corso del rapporto onorario.

Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta.

Luogo _____

Data _____

Firma _____